

UN 166
COPIA

N. 774/94 R.G.

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA		
PROT. N° 382		
11 GEN. 2010		
CAT	CL	FASC.
UFFICIO Sindaco		

seg. Gen., uff.
contratti
Sew. Bil. Sp.



SENTENZA N.

1059

REPERTORIO N.

1163

3 AGO. 2009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

SEZ. I CIV.

composta dai magistrati:

- 1) dott. Antonio Chini
- 2) dott. Pietro Mascagni
- 3) dott. Edoardo Monti

Presidente

Consigliere

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

da

- Mugnaini Mario, Mugnaini Palmira e Belli Laura, rappresentati e difesi dagli avv.ti Neri Baldi, Enrico de Martino e Alessandro Lepri per delega in atti, con domicilio eletto in Firenze via della cernaia 31 presso lo studio del primo

- attori -

contro

- Comune di Colle Val d'Elsa, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luisa Gracili e Massimiliano Mascia per delega in atti, con domicilio eletto in Firenze via dei Servi 38 presso lo studio dei medesimi

- convenuto -

oggetto della causa: indennità di espropriazione
sulle seguenti

CONCLUSIONI

- per Belli Laura:

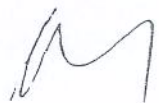
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta: 1) Dichiarare l'illegittimità dell'indennità definitiva e delle

M

indennità di occupazione d'urgenza, così come determinate dalla Commissione Provinciale Espropri, comunicate con provvedimento del Comune di Colle di Val d'Elsa in data 15.04.94 n. 4201; 2) Determinare nella somma non inferiore ad Euro 419.633,28, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia o di ragione, l'indennità definitiva di esproprio dovuta alla signora Laura Belli, oltre agli interessi legali e al maggior danno ex art. 1224, 2° comma c.c., compreso quello dovuto alla svalutazione monetaria verificatasi durante il giudizio, nonché determinare nella somma non inferiore ad Euro 281.326,75, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia o di ragione, l'indennità di occupazione provvisoria dovuta alla signora Laura Belli, oltre la rivalutazione e gli interessi di legge sulla somma rivalutata; 3) Condannare, per l'effetto, il Comune di Colle di Val d'Elsa, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore della signora Laura Belli di tutte le somme che risulteranno alla stessa in concreto dovute. Sentenza provvisoriamente eseguibile. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, rimborso di spese di CTU e CTP

- per Mugnaini Mario e Mugnaini Palmira:

Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta: 1) Dichiarare l'illegittimità delle indennità definitive e delle indennità di occupazione d'urgenza così come determinate dalla Commissione Provinciale Espropri e comunicate con provvedimento del Comune di Colle di Val d'Elsa n. 4201 del 15/4/1994 relative all'appezzamento di terreno censito al Catasto Terreni di detto Comune alla Partita 5906, loro intestata, Foglio 16 part. 248 con superficie di mq. 7.750. 2) Determinare nella somma non inferiore ad Euro 564.610,75, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia o di ragione, l'indennità definitiva di esproprio dovuta ai signori Mario e Palmira Mugnaini, in proprio e in qualità di eredi di Meris Mugnaini, in ragione dei rispettivi titoli, oltre interessi e maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma, c.c., compreso quello dovuto a svalutazione monetaria verificatasi durante il giudizio, con le



maggiorazioni di legge per quanto riguarda l'indennità dovuta a Meris Mugnaini, coltivatore diretto, nonché determinare nella somma non inferiore ad Euro 378.521,23, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia o di ragione, l'indennità di occupazione provvisoria dovuta a Mario e Palmira Mugnaini, in proprio e in qualità di eredi di Meris Mugnaini, in ragione dei rispettivi titoli, oltre rivalutazione ed interessi di legge sulla somma rivalutata; 3) Condannare, per l'effetto, il Comune di Colle di Val d'Elsa, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Mario e Palmira Mugnaini, in proprio e in qualità di eredi di Meris Mugnaini, in ragione dei rispettivi titoli, di tutte le somme che risulteranno agli stessi in concreto dovute. Sentenza provvisoriamente eseguibile, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, rimborso di spese di CTU e CTP

- per il Comune di Colle Val d'Elsa:

rigettare le domande siccome infondate, in quanto le indennità sono state correttamente determinate dall'organo a ciò preposto sulla base delle vigenti disposizioni normative in materia, con vittoria di spese, diritti ed onorari

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 17 maggio 1994, Belli Laura conveniva davanti a questa Corte il Comune di Colle Val d'Elsa per opporsi all'indennità definitiva di esproprio e all'indennità di occupazione d'urgenza decretate dalla Commissione Provinciale Espropri per alcuni terreni di sua proprietà e chiedendo la quantificazione della prima in misura non inferiore a £ 280.000.000 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Parimenti, con atto di citazione notificato il 17 maggio 1994, Palmira Mario e Mugnaini Meris convenivano davanti a questa Corte il Comune di Colle Val d'Elsa per opporsi all'indennità definitiva di esproprio e all'indennità di occupazione d'urgenza decretate dalla Commissione Provinciale Espropri per alcuni terreni di loro proprietà e chiedendo la quantificazione della prima in misura non inferiore a £ 380.000.000 oltre interessi e rivalutazione monetaria,

con le maggiorazioni di legge per quanto riguarda il coltivatore diretto Mugnaini Meris e conseguentemente sentir determinare in somma adeguata e non inferiore a £ 400.000.000 l'indennità di occupazione provvisoria oltre rivalutazione ed interessi di legge.

I procedimenti venivano riuniti tra loro, nonché ad altra analoga controversia promossa da Lepri Mauro nei confronti del Comune di Colle di Val d'Elsa.

In tutte e tre le controversie riunite si costituiva il Comune di Colle Val d'Elsa chiedendo la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa che venissero definite alcune cause pregiudiziali pendenti tra le stesse parti dinanzi al Tribunale di Siena e relative all'accertamento della legittimità della occupazione dei terreni di proprietà degli attori, in ogni caso concludeva nel merito per il rigetto delle domande, ritenendo congrui gli indennizzi offerti.

Con ordinanza del 21 aprile 1995, questa Corte disponeva la sospensione del giudizio sino al passaggio in giudicato delle cause pendenti presso il Tribunale di Siena relative alla legittimità dell'occupazione dei terreni oggetto di esproprio.

Le cause pregiudiziali venivano decise da questa stessa Corte con sentenza del 27 luglio 2005, poi passata in giudicato, che rigettava le domande proposte dagli attori.

Con ricorso *ex art. 297 c.p.c.* depositato in cancelleria il 14 marzo 2007, soltanto Belli Laura, Mugnaini Mario, Mugnaini Palmira e Mugnaini Meris riassumevano il giudizio, laddove il Comune di Colle Val d'Elsa si costituiva nuovamente riportandosi integralmente alle precedenti domande ed eccezioni.

Nelle more del procedimento interveniva il decesso di Mugnaini Meris, la cui posizione veniva riassunta dagli eredi Mugnaini Mario e Mugnaini Palmira, già attori in proprio, reiterando le richieste del loro dante causa.

All'esito dell'istruttoria, espletata una consulenza tecnica d'ufficio per verificare il valore degli immobili sottoposti a procedimento espropriativo, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, così come rassegnate all'udienza del 4

febbraio 2009 davanti al Consigliere Istruttore, decorsi i termini di legge per il deposito delle difese finali, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione e discussa all'odierna camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande proposte in giudizio riguardano l'espropriazione di due diverse aree censite al Catasto di Colle Val d'Elsa: 1) l'originaria proprietà Belli, censita al foglio 16, già particella 95, di complessivi 5.760 mq. e 2) l'originaria proprietà Mugnaini, censita al foglio 16, già particella 248, di complessivi 7.750 mq.; ambedue di giacitura pianeggiante e site nell'immediata periferia nord-est del centro abitato comunale, in una vasta zona di espansione residenziale, laddove sono stati realizzati i previsti interventi di edilizia popolare ai quali era preordinato l'esproprio.

Il procedimento ablativo concernente i due appezzamenti ha seguito un iter parallelo, che, per quanto qui rileva, è scandito dalla data del 6 giugno 1984, corrispondente alla notificazione del decreto di occupazione d'urgenza, nonché dalla data del decreto definitivo di esproprio, emesso dal Sindaco il 23 maggio 1994 e registrato nella Conservatoria dei Registri Immobiliari di Poggibonsi il 2 giugno 1994.


Non è controversa tra le parti la vocazione edificatoria dei terreni ablati, mentre si discute della normativa applicabile per calcolare l'ammontare dell'indennizzo, nel senso che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 348/2007 della Corte Costituzionale e della successiva entrata in vigore dell'art. 2 comma 89 legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), essendo divenuto ormai pacifico il riferimento al valore venale di mercato dei beni, a parere della difesa attrice tornerebbe nondimeno applicabile alla fattispecie la maggiorazione del 10% prevista dal comma 2 dell'art. 37 del D.P.R. n. 327/2001, mentre a parere della difesa convenuta tornerebbe applicabile solo ed esclusivamente la disciplina dettata dall'art. 39 legge n. 2359/1865, che richiama il puro valore venale dei beni, mentre la maggiorazione del 10% sarebbe riconoscibile soltanto ai procedimenti

espropriativi ancora in corso all'entrata in vigore (30 giugno 2003) del Testo Unico sulle Espropriazioni. Questa seconda impostazione merita di essere condivisa secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, la quale ha recentemente affermato che: *“nella determinazione dell'indennità di espropriazione, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale (sentenza n. 348 del 2007) dell'art. 5 bis, commi 1 e 2 d.l. 11 luglio 1992, n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, i criteri previsti dall'art. 2, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in quanto introdotti come modifica dell'art. 37, commi 1 e 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (T.U. espropriazioni), si applicano soltanto nelle procedure espropriative soggette al predetto T.U. - cioè quelle in cui la dichiarazione di pubblica utilità è intervenuta dopo la sua entrata in vigore (30 giugno 2003), secondo le previsioni dell'art. 57, come modificato dal d.lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 - mentre, nelle procedure soggette al regime pregresso, rivive l'art. 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e va, quindi, fatto riferimento al valore di mercato”* (massima tratta da Cass. 28 novembre 2008 n. 28431).

Al fine di individuare il valore di mercato, il consulente tecnico d'ufficio ing. Mari ha ritenuto preferibile adottare un metodo di stima analitico, basato sul valore di trasformazione del suolo, essendo nota e consolidata in ragione di circa il 20% l'incidenza economica del fattore del terreno rispetto al costruito.

Il prezzo delle costruzioni finite nella zona, d'altra parte, è stato facilmente verificabile mediante la consultazione dei dati statistici riportati nelle riviste specializzate del settore, laddove il perito ha potuto ricavare le quotazioni che caratterizzavano l'andamento effettivo del mercato immobiliare, riferito al 1994, nell'ambito della provincia di Siena. In particolare, egli ha potuto accertare che: *“nel Comune di Colle Val d'Elsa i prezzi degli appartamenti in zona periferica, riferiti al 1998, erano mediamente pari a 2.300.000 £/mq. Essendo note le variazioni percentuali nella zona di Siena - periferia, relativamente al periodo 1992/1999, è stato possibile determinare, nello stesso lasso temporale, le variazioni dei prezzi nel Comune di Colle Val d'Elsa,*

applicando le medesime percentuali di decremento, come da tabella seguente.



Da tali elementi si rileva che nel 1994 i prezzi medi dei fabbricati posti nella zona periferica del Comune di Colle Val d'Elsa, di tipologia condominiale ed edificazione intensiva, si aggiravano intorno a 1.350.000 £/mq. A riprova della loro congruità si evidenzia che nel 1992, il prezzo rilevato dal procedimento sopra descritto, pari a 1.200.000 £/mq, è analogo a quello indicato dal precedente C.T.U., e non contestato dai C.T.P. Dalle indagini eseguite è emerso inoltre che nel caso di una edificazione non intensiva (ossia con basso indice di fabbricabilità) i valori dei fabbricati subiscono un incremento del 5% circa a causa delle più appetibili condizioni estrinseche degli immobili, come per esempio una maggior dotazione di verde pubblico, parcheggi, aree attrezzate, ecc." (pag. 18-19 rel. c.t.u.).

Il procedimento estimativo adottato, come si diceva, muove dal valore dei fabbricati realizzabili sul terreno ed estraе poi a ritroso la componente associabile al valore di quest'ultimo. Giova segnalare che detta metodologia "è stata utilizzata anche dal Comune di Colle Val d'Elsa, per la determinazione dei valori dei terreni ai fini ICP" (pag. 18 rel. c.t.u.) ed appare invero più attendibile nel caso concreto rispetto all'approccio che, con metodo sintetico-comparativo, tende a ricercare direttamente il valore di mercato dei terreni.

L'opinione opposta sostenuta dalla difesa dell'Amministrazione comunale, non solo contraddice le scelte operate dai tecnici comunali ai fini ICI, ma vorrebbe rifarsi ad una serie di contratti di compravendita che offrono tuttavia un campionario statistico troppo ristretto e lacunoso allo scopo, come ha convincentemente ritenuto il perito d'ufficio per le ragioni che seguono (pag. 17 rel. c.t.u.):

- a) *“la maggior parte dei contratti è riferita a periodi pregressi (dal 1985 al 1991) e non rappresentativi dell'effettivo mercato alla data di riferimento della presente stima (1994). E' inoltre, particolarmente difficoltoso, oggi, poter ricostruire l'andamento del mercato immobiliare di detto periodo, le cui variazioni sono totalmente indipendenti dalle oscillazioni degli interessi legali. Non è quindi corretto aggiornare i singoli valori mediante l'applicazione degli interessi legali – come eseguito dal precedente C.T.P. nella relazione richiamata in atti.*
- b) *Alcuni contratti sono riferiti al 1993, ma la maggior parte comprende terreni in zona di completamento “B” di cui si ignora l'entità di un possibile volume preesistente, che andrebbe in detrazione al volume ottenuto mediante l'applicazione dell'indice di fabbricabilità, con una conseguente influenza nel prezzo.*
- c) *La mancanza del testo integrale del contratto non consente una obiettiva valutazione delle condizioni del bene.*
- d) *Non risulta che i prezzi indicati siano stati oggetto di accertamenti di congruità da parte del competente Ufficio del Registro”*

Ne segue che nella specie deve ritenersi assai più affidabile la stima analitica fondata sul valore di trasformazione del suolo, la quale a sua volta dipende, com'è naturale, dall'indice di fabbricabilità ammesso in loco. Sul punto, il consulente tecnico d'ufficio ha rilevato quanto segue (pag. 15-17 rel. c.t.u.):

“come ben noto, il valore di mercato di un terreno edificabile dipende in modo proporzionale dalla propria capacità edificatoria, ossia della

volumetria realizzabile.

Nella fattispecie, trattandosi di esproprio per la realizzazione di un Piano di Edilizia Economica e Popolare, la già citata sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che l'inclusione di un terreno in un PEEP, "costituisce elemento giustificativo del legale carattere edificatorio del terreno medesimo, sia pure nei limiti che il PEEP consente".

Per quanto riguarda la valutazione della potenzialità edificatoria, si può fare riferimento al Piano triennale di Attuazione del PEEP del 1972, da dove emerge che sulla superficie territoriale dell'intero comprensorio di mq 307.696 era prevista l'edificazione di una volumetria di circa mc 216.200, corrispondente ad un indice di fabbricabilità territoriale di circa 0.7 mc/mq, ottenuto dal rapporto Volume/Superficie (vedi all. 3).

Tale PEEP è stato realizzato in più fasi successive, e risulta inoltre che i parametri urbanistici sopra indicati hanno subito piccole variazioni. A tal proposito il sottoscritto ha chiesto al Comune di Colle Val d'Elsa, tramite il proprio C.T.P., la documentazione necessaria per individuare gli effettivi parametri urbanistici vigenti all'epoca del Decreto di esproprio, ricevendo una dichiarazione che individua la reale volumetria di mc 232.093,73 e la superficie complessiva del comparto di mq 290.500, ricavando quindi un indice territoriale di 0.8 mc/mq (vedi all. 4).

Si fa presente che il precedente C.T.U., Ing. Cotononi, ha considerato nella propria relazione l'indice territoriale di 1,425 mc/mq, che caratterizza la capacità edificatoria della sola 2^a Fase di Attuazione del PEEP.

A parere dello scrivente tale indice risulta particolarmente elevato, dato che non tiene conto delle ampie aree destinate a verde, realizzate nel corso della 1^a Fase e che costituiscono standards urbanistici dell'intero comparto, ex D.M. 1444/68. A giustificazione di tale assunto si richiama il contenuto dell'elaborato n° 1 della Rielaborazione delle aree non edificate e non completate del PEEP dell'Abbadia (Delibera CC n19 del 11.01.1984

– Attuazione 2° fase del Piano di Zona dell'Abbadia), da cui emerge che l'intero comparto è contenuto all'interno della linea tratto-punto, comprendente le aree già utilizzate per la prima fase e le aree ancora all'epoca non edificate, oggetto della seconda fase (vedi all. 5).

Appare quindi più appropriato eseguire la valutazione del terreno sulla base di tale indice, che caratterizza la capacità edificatoria dell'intero comparto PEEP, indipendentemente dalle singole fasi esecutive."

L'indice di fabbricabilità pari a 0,8 mc./mq. conclusivamente determinato dal perito trova il consenso della difesa di parte convenuta, ma il dissenso della difesa di parte attrice, che lo vorrebbe incrementato quanto meno alla soglia di 1,425 mc./mq. già indicata dal perito ing. Cotonari assumendo a riferimento la seconda fase di attuazione del piano edilizio, senza peraltro addurre argomenti condivisibili a tal fine. Dovendosi infatti ancorare l'indennità di esproprio al valore anteriore all'imposizione del vincolo espropriativo, è corretto prendere in considerazione l'indice che caratterizza la capacità edificatoria generale dell'intero comparto PEEP, indipendentemente dalle singole fasi esecutive che lo hanno progressivamente caratterizzato, mentre l'indice superiore, ponendosi nell'ottica della seconda fase esecutiva del PEEP, sortisce l'effetto di far beneficiare incongruamente gli espropriati dell'incremento di valore dovuto, in definitiva, proprio all'avviamento del piano edilizio a cui era preordinato il vincolo ablativo, procurando - in ipotesi - un'ingiustificata locupletazione ai danni dell'ente pubblico espropriante, messo in condizioni peggiori di qualunque altro operatore di mercato, che mai avrebbe riconosciuto *ex ante* un valore dei terreni in discussione proporzionato ad un indice di fabbricabilità così elevato come quello preteso dalla difesa attrice.

Né può ritenersi pertinente, a sostegno della stessa tesi, che la stima del valore dei terreni operata dai tecnici comunali sia stata più elevata ai fini fiscali, giacché i dati forniti in tal senso si riferiscono ad epoca successiva, quando il comparto edilizio rappresentava ormai una realtà radicata nell'economia del territorio, con il completamento delle opere di

urbanizzazione primaria e secondaria e con l'entrata in funzione di servizi adeguati al nuovo contesto sociale, tanto più ove si consideri il favorevolissimo andamento che ha notoriamente caratterizzato il mercato immobiliare nel periodo di attuazione del piano d'intervento, mentre, come si è detto, l'indennizzo va cristallizzato al momento dell'apposizione del vincolo finalizzato all'esproprio.

Tenuti dunque fermi i parametri esattamente assunti dal consulente tecnico d'ufficio (e rimandando alla relazione scritta per lo sviluppo analitico dei calcoli), il più probabile valore di mercato dei terreni al sorgere del vincolo espropriativo va stabilito nel presumibile importo di € 39,11 al mq., donde le indennità di espropriazione vanno poi determinate come segue:

- proprietà Belli: $5.760 \text{ mq.} \times 39,11 \text{ €/mq.} = € 225.273,60$
- proprietà Mugnaini: $7.750 \text{ mq.} \times 39,11 \text{ €/mq.} = € 303.102,50$

Non emergono i presupposti per la riduzione del 25% potenzialmente riconoscibile nel solo caso in cui il procedimento espropriativo sia stato avviato nel perseguimento di obiettivi di benessere economico o di giustizia sociale politico sociale di vasta portata, obiettivi certamente non ravvisabili nella fattispecie in esame, che ha riguardato soltanto lo sviluppo edilizio, sia pure orientato alla fascia socialmente più debole della popolazione, di una piccola realtà locale.

Per quanto concerne l'occupazione d'urgenza, discutendosi di terreni edificabili, l'indennità corrisponde agli interessi maturati sulle somme in linea capitale predette a partire dallo spossessamento fino alla definitiva ablazione del bene, ossia corrisponde agli interessi maturati nel periodo intercorrente tra la notificazione del decreto di occupazione d'urgenza (6 giugno 1984) e l'emissione del decreto di esproprio (23 maggio 1994), secondo il calcolo matematico sviluppato nella seguenti tabelle:

Proprietà Belli

data inizio	data fine	saggio	giorni	capitale €	Interessi	
					€	L.
06.06.84	15.12.90	5,00%	2.384	225.273,60	73.568,80	142.449.066
16.12.90	23.05.94	10,00%	1.255	225.273,60	77.457,09	149.977.834
TOTALE			3.639		151.025,89	292.426.900

Proprietà Mugnaini

data inizio	data fine	saggio	giorni	capitale €	interessi	
					€	L.
06.06.84	15.12.90	5,00%	2.384	303.102,50	98.985,80	191.663.240
16.12.90	23.05.94	10,00%	1.255	303.102,50	104.217,43	201.793.093
TOTALE			3.639		203.203,24	393.456.333

Degli importi sopra determinati rispettivamente a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza ($\text{€ } 225.273,60 + \text{€ } 151.025,89 = \text{€ } 376.299,49$ per la proprietà Belli, nonché $\text{€ } 303.102,50 + \text{€ } 203.203,24 = \text{€ } 506.305,74$ per la proprietà Mugnaini) va ordinato il deposito a favore degli espropriati presso la competente Cassa Depositi e Prestiti, al netto degli acconti già eventualmente versati allo stesso titolo dall'ente espropriante, oltre agli interessi legali dalla data del decreto di esproprio (23 maggio 1994) fino all'esecuzione effettiva del deposito.

Stante l'andamento del fenomeno inflativo nel periodo, in assenza di prova contraria specifica, non può dirsi notoriamente accertato un maggior danno da svalutazione monetaria liquidabile ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c..

Ogni altra questione resta assorbita o superata. Le spese di lite vanno poste a carico della parte convenuta secondo il criterio della soccombenza e, tenuto conto della difficoltà e del valore della causa nei limiti dell'accoglimento, si liquidano a favore degli attori, per quanto concerne l'assistenza e la rappresentanza in giudizio, in $\text{€ } 9.000,00$ (di cui $\text{€ } 7.000,00$ onorari, $\text{€ } 1.500,00$ per diritti ed $\text{€ } 500,00$ per esborsi), oltre alle spese forfettarie, nonché al

trattamento fiscale e previdenziale vigente, mentre per quanto concerne le spese di consulenza tecnica d'ufficio si conferma la liquidazione operata in istruttoria.

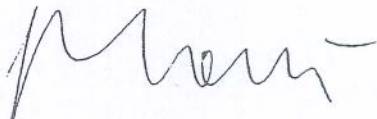
P.Q.M.

la Corte d'Appello di Firenze, sezione I civile, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:

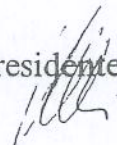
- 1) determina in complessivi € 376.299,49 l'indennizzo dovuto dal Comune di Colle Val d'Elsa a Belli Laura per l'espropriazione e per l'occupazione d'urgenza del terreno censito al locale Catasto al foglio 16, già particella 95, di complessivi mq. 5.760;
- 2) determina in complessivi € 506.305,74 l'indennizzo dovuto dal Comune di Colle Val d'Elsa a Mugnanini Mario e Mugnaini Palmira per l'espropriazione e per l'occupazione d'urgenza del terreno censito al locale Catasto al foglio 16, già particella 248, di complessivi mq. 7.750;
- 3) dispone che dette somme, al netto degli acconti già eventualmente versati allo stesso titolo, siano depositate a favore degli espropriati presso la competente Cassa Depositi e Prestiti, oltre agli interessi legali dal 23 maggio 1994 fino alla data effettiva del deposito;
- 4) condanna il Comune di Colle Val d'Elsa al pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio come liquidate in istruttoria, nonché alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza in giudizio sostenute dagli attori e liquidate in complessivi € 9.000,00 oltre accessori.

Firenze, 16 giugno 2009

Il Consigliere est.



Il Presidente



DEPOSITATO IN
CANCELLERIA IL 3 AGO. 2009
IL CANCELLIERE C1
D.SSA SERENA BALDI



**NOTA DI REGISTRAZIONE
ATTI GIUDIZIARI**

UFFICIO DI:

FIRENZE 1

ESTREMI DI REGISTRAZIONE

SERIE	NUMERO	DATA
4	014740	27/11/2009

RIPARTIZIONE DEL CARICO

TRIBUTO	IMPORTO
ERARIO	14.068,00
IMPORTO TOTALE EURO	
	14.068,00

EURO 14.068,00

DATA DELL'ATTO 03/08/2009

N. DI REPERTORIO 1163

UFFICIALE ROGANTE O RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE

CORTE DI APPELLO

INDICAZIONI RELATIVE ALL'ATTO

2009 1 1059 SC

PER IL DIRETTORE
Ciro Maddaloni
IL CAPO AREA SERVIZI
Adriano Caruso



VARIAZIONI

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Io sottoscritto Avv. Neri Baldi, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze in data 5 ottobre 2005, rilasciata il 10 ottobre 2005, previa iscrizione al n. 233 del mio registro cronologico e per conto dei signori Mario Mugnaini ed altri, ho notificato il retroesteso atto al Comune di Colle Val d'Elsa, in persona del Sindaco pro tempore, presso la casa comunale in (53034) Colle Val d'Elsa (SI), via F. Campana, 18, in plico raccomandato A/R n. 76346901960-5 spedito dall'Ufficio postale di Firenze n. 29 in data corrispondente a quella del timbro postale.

(Avv. Neri Baldi)

